Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 06-11-2014) 26-11-2014, n. 49213

getto pericoloso in .. forma omissiva

1. Il Tribunale di Marsala, con sentenza del 14.3.2013 ha dichiarato I.A.G. responsabile del reato di cui all'art. 674 c.p., e l'ha condannata alla pena dell'ammenda perchè, quale proprietaria del ristorante-pizzeria denominato "(OMISSIS)", non realizzando un idoneo impianto di scarico, che generava una fuoriuscita di liquami dalla fossa settica, versava in luogo privato ma comune, liquidi maleodoranti atti ad imbrattare l'area comune ed a molestare gli altri proprietari (in (OMISSIS), fino al mese di (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. PELLEGRINO Gabriele.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che l'affermazione di penale responsabilità sarebbe stata basata dal giudice del merito sul mancato adempimento di quanto stabilito dal giudice civile in sede di ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e di ciò che aveva ordinato l'Ufficio Idrico del Comune.

Rileva, a tale proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, travisando il fatto, l'impianto era stato adeguato fin dal 2006 e di tale circostanza aveva dato atto il giudice civile con ordinanza del 19.7.2011.

Aggiunge che la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato mal si conciliava con il fatto che, in attesa della decisione del Tribunale civile in ordine alla sussistenza o meno di una servitù di scarico, si era provveduto ad incaricare periodicamente una ditta di rimuovere il liquami al fine di scongiurarne la fuoriuscita.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Le argomentazioni sviluppate nell'atto di impugnazione appaiono articolate quasi esclusivamente in fatto, con richiami ad atti del processo l'accesso ai quali è precluso al giudice di legittimità ed a provvedimenti del giudice civile che non sono stati neppure allegati, difettando così anche il requisito dell'autosufficienza del ricorso.

2. In ogni caso, emerge con chiarezza, dalla sentenza impugnata, anche la manifesta infondatezza

dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.

Invero, il giudice del merito ha posto chiaramente in evidenza che l'accertamento di penale responsabilità dell'imputata è stato effettuato sulla base di riscontri testimoniali e documentali, dei quali viene dato compiutamente atto nella motivazione.

Rileva infatti il Tribunale che l'emissione di odori nauseabondi era stata avvertita dalla parte civile, che risiede in un appartamento ubicato accanto al ristorante-pizzeria dell'imputata, in occasione di alcune cene e che, effettuando una verifica, si constatava che i reflui erano tracimati dalla fossa settica destinata a raccoglierli, come documentato da fotografie in atti e dall'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria fatta intervenire sul posto, causando odori nauseabondi che, in un'occasione, avevano provocato anche un malore ad un ospite.

Il Tribunale riporta anche i contenuti della deposizione di uno dei testi escussi ed osserva, con riferimento ai mancati adempimenti a quanto disposto in via d'urgenza dal giudice civile e dall'Ufficio idrico del Comune, che gli stessi erano dimostrati proprio dalla documentazione prodotta dall'imputata, dalla quale emergeva la effettuazione di periodiche rimozioni di fanghi in luogo di più incisivi interventi, circostanza, quest'ultima, pacificamente riconosciuta anche in ricorso, come in precedenza indicato.

Diversamente da quanto affermato nell'atto di impugnazione, dunque, l'accertamento sulla sussistenza del reato risulta effettuata sulla base di plurimi elementi acquisiti nel corso dell'istruzione dibattimentale, opportunamente valutati dal giudice del merito con argomentazioni coerenti e logiche, non suscettibili di censura in questa sede.

Anche le argomentazioni sviluppate in ordine al mancato adempimento di quanto stabilito dal giudice civile e dall'autorità comunale risultano immuni da critiche, perchè fondati anch'essi su una motivazione ineccepibile che, tenendo conto del dato documentale, ne evidenzia la discrepanza con quanto oggetto di diretto accertamento.

3. La sentenza risulta infine corretta anche laddove ritiene pienamente dimostrato l'elemento soggettivo del reato.

L'ipotesi contravvenzionale in esame è qualificata come reato di pericolo, cosicchè per la sua configurazione è necessaria esclusivamente l'astratta attitudine delle cose gettate o versate a cagionare effetti dannosi ed è sufficiente la colpa, configurabile in tutti i casi in cui venga riscontrata l'attivazione di impianti pericolosi ovvero venga accertata la colposa omissione di cautele atte ad impedire il verificarsi della situazione di pericolo.

Nella fattispecie, sulla base di quanto illustrato in sentenza, appare evidente che il giudice del merito ha correttamente attribuito la fuoriuscita dei liquami ad una negligente o nulla manutenzione della fossa settica ed alla deliberata scelta di non adempiere alle più incisive cautele dettate dal giudice civile in via di urgenza e dall'amministrazione comunale.

Così facendo, il Tribunale risulta correttamente allineato alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto già modo di precisare che il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 c.p., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva

mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo (Sez. 3^ n. 16286, 17 aprile 2009. V. anche Sez. 3^ n. 6419, 11 febbraio 2008).

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2014